



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 14/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **14** del mese di **Marzo** alle ore **20.30**, nella Sala delle Adunanze Consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Cataldo Davide, a seguito di convocazione in data 08/03/2019 prot.n. 6571.

Intervengono i signori:

N. Ordine	Nominativo	Presente
1	Pellicini Andrea	SI
2	Frulli Laura	SI
3	Casali Alessandro	SI
4	Franzetti Caterina	NO
5	Castelli Piermarcello	NO
6	Miglio Alessandra	SI
7	Ronchi Simona	SI
8	Ballinari Giovanna	SI
9	Baldioli Alberto	SI
10	Palmieri Antonio	SI
11	Cataldo Davide	SI
12	Rossi Marco	SI
13	Compagnoni Franco Domenico	SI
14	Nogara Enrica	SI
15	Petrotta Giovanni	SI
16	Taldone Giuseppe	SI
17	Agostinelli Pietro	SI

Pertanto, presenti n. **15**, assenti n. **2**.

Partecipa l'Assessore non Consigliere SGARBI DARIO.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative Il Segretario Generale **PIETRI ANTONELLA ANNA**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 14/03/2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 36 del 25/09/2014, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2014, vigenti fino al 31/12/2018;
- la propria deliberazione n. 35 del 25/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

VISTO che, ai sensi del comma 677 del predetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune può determinare le aliquote dell'IMU e della TASI, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle predette aliquote per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobili diverse dalle abitazioni principali, le quali dal 2014 sono esenti da IMU secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 30 in data 05/09/2014 è stata fissata un'aliquota dello 0,00 per mille ai fini TASI per tutte le fattispecie imponibili diverse dalle abitazioni principali, non successivamente variata e quindi tutt'ora vigente;

RITENUTO, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente e allo scopo di mantenere invariato il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati alla Città, finanziati dalle risorse provenienti dalla fiscalità generale dell'ente, di incrementare l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) di 0,4 punti per mille, fissandola nella misura del 10,6 per mille per l'anno 2019;

DATO ATTO che la predetta variazione di aliquota IMU consente all'ente di raggiungere un gettito complessivo pari a Euro 4.395.000,00.=, dal quale, ai fini dell'inserimento dello stanziamento in bilancio, deve essere detratta la contribuzione del Comune di Luino al fondo di solidarietà comunale pari a euro 719.965,38.=, come comunicato dal Ministero dell'Interno al fine della redazione della bozza di bilancio 2019-2021, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 28 in data 26/02/2019 e presentata al Consiglio comunale in data odierna, e che pertanto il gettito IMU per l'anno 2019 è stimato in complessivi euro 3.675.000,00.=;

VISTO l'articolo 1, comma 54, della Legge 208/15, che stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato ex legge 431/98 l'aliquota applicata dal Comune è ridotta al 75%;

DATO ATTO che l'articolo 9-bis del D.L. 47/2014, conv. dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), ha stabilito che un'unica unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nello Stato beneficia dell'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU, alle condizioni ivi specificate;

VISTA la risoluzione del MEF n. 10/DF/2015 in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più immobili in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che le aliquote IMU, come sopra indicate, rispettano il disposto dell'articolo 1, comma 677, della legge 147 del 2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato e consultabile online sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, il quale dispone la proroga al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019/2021;

DATO ATTO che si è relazionato sull'argomento in oggetto nella seduta della Commissione consiliare Bilancio, Promozione turistica, Cultura e Commercio del 7 marzo 2019;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, non avendo contenuto regolamentare;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile dei Servizi economico-finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi;

...Omissis...

CON voti 9 favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni, Enrica Nogara, Giovanni Petrotta, Giuseppe Taldone e Pietro Agostinelli) e 1 astenuto (Consigliere Alberto Baldioli), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto premesso, l'incremento dell'aliquota ordinaria di 0,4 punti per mille, fissandola nella misura dello 1,06% per l'anno 2019.

2. DI CONFERMARE per l'anno 2019 l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nella misura del 0,6%.

3. DI CONFERMARE altresì per l'esercizio 2019 la detrazione d'imposta pari a euro 200,00.= a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.

4. DI DARE ATTO che alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) nonché alle relative pertinenze, come disciplinato nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), non si applica l'Imposta municipale propria.

5. DI DARE ATTO che le aliquote così determinate dell'Imposta municipale propria hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2019.

6. DI DARE ATTO che il gettito IMU complessivo presunto per l'anno 2019, derivante dalla presente deliberazione, ammonta a Euro 3.675.000,00.=.

7. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale e che tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

8. DI PUBBLICARE altresì il contenuto del presente atto sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.luino.va.it, per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali.

IL Presidente CC

Cataldo Davide

IL Segretario Generale

PIETRI ANTONELLA ANNA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / 17

Ufficio Proponente: **Servizi economico-finanziari**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi economico-finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2019

Il Responsabile di Settore

Annett Koerlin

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Annett Koerlin

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Anna Pietri;1;5215604
CATALDO DAVIDE;2;8941490